



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*In nome del Popolo Italiano*  
**Ufficio del Giudice di Pace di Napoli**

SENT. N. 40178/18  
R. G. 28716/17  
CRON. 13545/18  
REP. ....

Il Giudice di Pace della VI<sup>a</sup> Sezione di Napoli, nella persona della dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Alla udienza del 28.09.2018, nella causa civile iscritta al n° 28716 del Ruolo Generale dell'anno 2017 ad oggetto "Opposizione ex art. 615 cpc all'esecuzione esattoriale".

Tra

M [REDACTED], elett.te dom.to in Napoli, alla Via Nolana, n. 28 presso lo studio dell'avv. Roberto Viola che lo rapp.ta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.

**OPPONENTE**

contro

**Agenzia Delle Entrate – Riscossione**, in persona del l.r.p.t., dom.ta per la carica in Roma, alla Via [REDACTED] p.to e difeso dall [REDACTED] a, presso il quale elett.te domicilia in [REDACTED] giusta procura in calce all'atto di citazione

**OPPOSTO**

e

**Prefettura di Napoli**, in Persona del Prefetto p.t., dom.,to per la carica in p.zza Plebiscito, Napoli

**OPPOSTO/Contumace**

Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.09.2018.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente come sopra indicato, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso le cartelle esattoriali di pagamento di seguito indicetae:

- n° 071 2001 0340628702 000 di € 192,98 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2002 0223736270 000 di € 719,60 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2003 0176950175 000 di € 685,70 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2004 0043424705 000 di € 412,84 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2005 0348234814 000 di € 503,41 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2005 0375004456 000 di € 150,66 (spese e interessi compresi).

R.G. 28716/2017

- N° 071 2006 0052891558 000 di € 1660,48+ € 952,92 (spese ed interessi compresi)
- n° 071 2006 0065007842 000 di € 178,30+€ 6453,40+€145,12 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2007 0058919052 000 di € 392,98 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2007 0058919153 000 di € 3442,71 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2007 0198694921 000 di € 1577,80 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2007 0225400978 000 di € 226,48 (spese e interessi compresi).

Le predette cartelle risultavano emesse, come nelle medesime si rileva, per il pagamento di sanzioni amministrative relative a verbali di violazione delle prescrizioni al Codice della Strada accertate rispettivamente dalla Prefettura di Napoli a carico del conducente/proprietario del veicolo

L'opponente, assumendo, preliminarmente, di ignorare la pretesa creditoria per non aver mai ricevuto la cartella, eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto da parte dell'Amministrazione e dell'Agente delle Entrate ad esigere il pagamento anche per omessa notifica del sottostante titolo.

Incardinata rettamente la lite, si costituiva la Soc. Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, che eccepiva l'infondatezza del ricorso nonché la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità.

Non si costituiva, invece, la Prefettura di Napoli benché raggiunto da rituale atto di citazione in giudizio, dei quali si dichiara la contumacia

Alla udienza del 18.12.2017, quindi, il giudice, rilevato che il presente giudizio risultava promosso anche nei confronti della Soc. Equitalia, che, con art. 1 del D.L. 22.10.2016, n. 193 (G.U. n. 249/2016), convertito in legge 1.12.2016, n. 225 (G.U. Suppl. n. 53), con cui, al comma 1, si disponeva che "a decorrere dal 1 luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte" e che "le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione", letti, altresì, gli artt. 298 e segg. cpc, ordinava l'interruzione del procedimento.

Con successivo atto del 20.12.2017, l'opponente depositava istanza di riassunzione del giudizio de quo. Di tal che il giudice provvedeva a fissare l'udienza del 13.04.2018 poi rinviata d'ufficio al 15.06.2018 per la prosecuzione del giudizio. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, essendo di natura documentale, la rinviava per le conclusioni e la discussione, riservandosi, infine, all'udienza sopra indicata, in cui presente il solo istante, per la decisione.

A tal proposito soccorre la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, con sentenza del 2.10. 2015 n° 19704, ha risolto il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, dichiarando ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale

 2

il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione: proprio come nel caso che qui interessa. Con la predetta pronuncia, infatti, la Suprema Corte, intervenendo sulla questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo, afferma, in buona sostanza, che il debitore può impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.

Quanto sopra, sulla base della considerazione per la quale *"una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riscossione esattoriale impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"*.

Ciò premesso, dando atto che non risulta provata la notifica della cartella, va dichiarata ammissibile la spiegata opposizione nonché la competenza, per valore e per materia, dell'adito GdP; al tempo stesso, circa quella per territorio, non essendone stata, in ragione della contumacia degli opposti, eccepita la sussistenza, questa può radicarsi in capo al sottoscritto giudice.

Esaminate, quindi, le questioni preliminari, devesi, poi, rammentare che, in materia di opposizione all'atto finale del procedimento sanzionatorio (iscrizione a ruolo e riscossione mediante cartella esattoriale) i principi fondamentali posti a tutela del cittadino sono diversi. La cartella (ovvero l'estratto nelle sole ipotesi previste dalle SS.UU. con la citata sentenza del n° 19704/2015) , infatti, è impugnabile:

1. Con il rito ex art. 22 e 23 della Legge 689/81 ovvero ai sensi del capo II del D.Lgs 150/11 nel caso in cui s'intenda far valere l'assenza del provvedimento sanzionatorio o vizi nella sua notificazione, recuperando in tale ultima ipotesi il mezzo di tutela ingiustamente pretermesso (Cfr. Cass. Sez. I, 9.3.2001 n° 3450; Idem, Sez. III, 3.3.2000 n° 2369; Idem, Sez. I, 25.1.2000 n° 799; Idem, Sez. III, 7.4.2000 n° 4360).
2. Con il mezzo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, e perciò dinanzi al giudice competente (in questo caso con restituzione alle normali regole della competenza e del rito previsti dal codice: quindi ad esempio con atto di citazione e non con ricorso innanzi al giudice competente *ratione valoris*), allorché si intendano far valere fatti estintivi dell'obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo: pagamento, morte del debitore, altre cause di estinzione, prescrizione, intervenuta decadenza

dell'Amministrazione della pretesa creditoria per decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo (Cfr. Cass. Sez. I, 12.4.2002 n° 5279; Cass. Sez. Un., 9.11.2000 n°1162).

3. Con il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, con le stesse modalità di cui sopra e nel termine perentorio fissato dalla legge, ove si intendano far valere i vizi della procedura esecutiva: quindi, ad esempio, mancata o illegittima notificazione della cartella esattoriale stessa o dell'avviso di mora, vizi rituali della cartella stessa e così via (Cfr. Cass. Sez. I, 28.6.2002 n° 9498), nonché, circa l'ipotesi, anch'essa da far valere con il rito ex art. 617 cpc, di difetto di elementi idonei a far identificare il titolo di pagamento (Cfr. Cass. Sez. I, 20.7.2001 n° 9912).

Alla stregua di quanto sopra, va, di conseguenza, osservato che l'opposizione qui spiegata ed introdotta attraverso atto di citazione, non può rientrare palesemente nell'ambito del rito di cui al capo II del D.Lgs 150/11 ovvero non sono ammissibili eventuali doglianze rientranti nella ipotesi sub 1), ma è riconducibile, invece, al secondo rimedio (opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc), considerato, in ogni caso, che l'esecuzione non risulta iniziata, dando atto, pertanto che, quanto ad eventuali altri motivi di opposizione, essi non possono trovare ingresso nel presente giudizio in ragione della scelta processuale operata dall'istante, atteso che, come detto, qualsivoglia vizio dei sottostanti verbali non è in questa sede deducibile.

Ciò precisato e venendo allo specifico, sulla base dei principi e dei richiami di cui sopra, occorre evidenziare che ciò precisato e venendo allo specifico, sulla base dei principi e dei richiami di cui sopra, occorre evidenziare che, dalla documentazione prodotta e in atti, va affermato che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/81 relativamente alla cartella n° 071 2001 0340628702 000 in data 08.08.2013, alla cartella n° 071 2002 0223736270 000 in data 21.04.2004, alla cartella n° 071 2003 0176950175 000 in data 21.04.2004, alla cartella n° 071 2004 0043424705 000 in data 11.06.2005, alla cartella n° 071 2005 0348234814 000 in data 01.07.2006, alla cartella n° 071 2005 0375004456 000 in data 15.07.2006, alla cartella N° 071 2006 0052891558 000 in data 18.11.2006, alla cartella n° 071 2006 0065007842 000 in data 17.02.2007 alla cartella n° 071 2007 0058919052 000 in data 14.07.2007, alla cartella n° 071 2007 0058919153 000 in data 14.07.2007 alla cartella n° 071 2007 0198694921 000 in data 31.12.2008 alla cartella n° 071 2007 0225400978 in data 12.05.2010 impugnate si è compiuta, come, appunto, si evince dall'estratto di ruolo opposto, datato 10.02.2017. E pertanto, va affermato che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/81 si è compiuta.

La domanda dell'opponente, pertanto, va accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dell'opponente, valutato il valore della causa, l'attività processuale svolta e le spese vive desumibili dagli atti, mancando nota spese, ponendo le medesime a carico e della Agenzia delle Entrate-Riscossione, compensandole tra la Prefettura di Napoli e l'opponente.



**P.Q.M.**

1. Accoglie l'opposizione proposta da [redacted] nei confronti della Soc. Agenzia delle Entrate – Riscossione spa e della Prefettura di Napoli e, per l'effetto,
2. dichiara estinto il diritto di quest'ultima Amministrazione e dell'Agente della Riscossione ad esigere il pagamento delle somme (spese e interessi compresi) di cui alla cartella n° 071 2001 0340628702 000 n° 071 2002 0223736270 000 n° 071 2003 0176950175 000 n° 071 2004 0043424705 000 n° 071 2005 0348234814 000 n° 071 2005 0375004456 000 N° 071 2006 0052891558 000 n° 071 2006 0065007842 000 n° 071 2007 0058919052 000 n° 071 2007 0058919153 000 n° 071 2007 0198694921 000 n° 071 2007 0225400978, riferite a sanzioni amministrative relative a violazioni alle prescrizioni del Codice della Strada elevate dalla Prefettura di Napoli
3. Annulla, per l'effetto, le predette cartelle e dichiara inefficace la relativa iscrizione nei ruoli per le somme ivi contenute.
4. Condanna, altresì, la Soc. Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, in persona del I.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite nella misura di € 240,00 per esborsi e di € 1000,00 per compenso professionale nonché 15% spese generali CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
5. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.

Così deciso in Napoli il 27 ottobre 2018

IL CANCELLIERE  
*Dr.ssa Giuseppina Palmieri*

Il Giudice di Pace  
Emanuela Michilli

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Napoli il 12 NOV 2018

IL CANCELLIERE  
*Dr.ssa Giuseppina Palmieri*